



## GIUNTA REGIONALE

Seduta del **26 SET. 2014**

Deliberazione N. **607**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **26 SET. 2014**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. ....

con l'intervento dei componenti: **LUCIANO D'ALFONSO**

1.	<del>DI MATTEO ASSENTE</del>	6.	<del>PAOLUCCI</del>
2.	<del>LOLLI</del>	7.	<del>PEPE ASSENTE</del>
3.	.....	8.	.....
4.	<b>MAZZOCCA</b>	9.	<b>SCLOCCO ASSENTE</b>
5.	.....	10.	.....

Svolge le funzioni di Segretario **Walter Gariani**

### OGGETTO

**D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.** – Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale. Approvazione

### LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione tra cui accordi di programma, contratti di programma e protocolli d'intesa, secondo principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti;

**RICHIAMATA** la DGR n. 537 del 22.08.2014 avente per oggetto: “*D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.Lgs. 13.01.03, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – Non approvazione dello schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale*”;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio con nota prot.n. R483 del 15.07.2014, acquisita dal SGR al prot.n. RA/193903 del 17.07.2014, ha inoltrato alla Regione Abruzzo, la richiesta di attivare un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di conferire temporaneamente una quota dei rifiuti urbani aventi CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale, nell'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) di titolarità di ACIAM Spa, con sede legale in via Edison, 27 - 67051 Avezzano (AQ); l'impianto di TMB è ubicato in località “*La Stanga*” nel Comune di Aielli (AQ);

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali basate su principi di collaborazione e sussidiarietà istituzionale tra gli Enti interessati, previa verifica della compatibilità e sostenibilità delle attività previste; pertanto, intende raccogliere la richiesta di collaborazione avanzata dalla Regione Lazio al fine di superare le attuali situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di Roma Capitale;

**CONSIDERATO** che, al fine di attivare le procedure previste dall'art. 182, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Regione Abruzzo, con nota prot.n. 199601 del 23.07.2014 dell'Assessore all'Ambiente ed al Ciclo Integrato dei Rifiuti, ha comunicato al competente Assessore della Regione Lazio, un assenso di massima;

**VISTA** la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 546 del 05.08.2014, avente per oggetto: *"Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale"*, inviata alla Regione Abruzzo - Assessorato all'Ambiente ed al Ciclo Integrato dei Rifiuti, tramite e-mail del 07.08.2014 e fatta pervenire per competenza al Servizio Gestione Rifiuti (SGR);

**CONSIDERATO** che a seguito delle decisioni assunte dalla Giunta regionale con DGR n. 537/2014, sopra richiamata, il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto con e-mail dell'11.09.2014 a comunicare ai soggetti interessati la decisione assunta dall'esecutivo regionale con la suddetta delibera ed a richiedere all'ACIAM Spa la convocazione dell'Assemblea dei Sindaci soci, al fine di acquisire un parere formale degli stessi alla richiesta della Regione Lazio di conferimento di rifiuti urbani indifferenziati prodotti dalla Città di Roma;

**VISTA** la nota dell'ACIAM Spa prot.n. 3981 del 12.09.2014 avente per oggetto: *"Conferimento rifiuti solidi urbani prodotti dalla Regione Lazio all'impianto di TMB di Aielli (AQ)"*, acquisita dal SGR al prot.n. RA/242980 del 17.09.2014, con la quale è stato trasmesso il verbale n. 04/14 dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana - A.C.I.A.M. Spa, nel quale risulta che: *"omissis ... con voto favorevole del 78,31% dei presenti approva la richiesta di conferimento dei rifiuti all'impianto di trattamento di Aielli, formulata dalla Regione Lazio, per un quantitativo di 100 ton. Giorno per un arco temporale di un anno; ... omissis"*;

**VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 *"Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"*, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

**VISTA** la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

**VISTO** il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., in particolare:

- la Parte II<sup>^</sup> come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 *"Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152"* (cd. *"Correttivo Aria-VIA-IPPC"*, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 *"Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*);
- la Parte IV<sup>^</sup> in materia di: *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 *"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"*;

**VISTO** il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"*, Parte IV *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"* ed in particolare:

- l'art. 178, comma 1 in base al quale: *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"*;
- l'art. 182, comma 3 che sancisce il divieto di *"smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano"*;

- l'art. 182-bis che dispone che *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.”*;
- l'art. 196 *“Competenze delle Regioni”*;
- l'art. 199 *“Piani regionali”*;
- l'art. 206 *“Accordi, contratti di programma, incentivi”*;

**VISTO** il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 *“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 7, che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

**VISTO** il D.M. 27 settembre 2010 recante: *“Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - Abrogazione DM 3 agosto 2005”*; relativo all'ammissibilità del conferimento di rifiuti in discariche classificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per *“rifiuti non pericolosi”*;

**VISTA** la Direttiva 9 aprile 2002 avente per oggetto: *“Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”*, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

**VISTA** la L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed in particolare:

- l'art. 4 *“Competenze della Regione”*;
- l'art. 9 *“Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti”*;
- l'art. 28 *“Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa”*;

**VISTA** la L.R. 29.12.2011, n. 44 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 2008/50CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011)”*, con la quale si è provveduto a recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98/Ce del 19 novembre 2008;

**VISTA** la L.R. 16.06.2006, n. 17 *“Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”* e s.m.i., pubblicata sul BURA n. 37 del 07.07.2006, recante le disposizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (cd. *“ecotassa”*), per i rifiuti che sono conferiti negli impianti di trattamento/smaltimento/recupero, autorizzati ed in esercizio;

**RICHIAMATA** la DGR n. 693 del 13.09.2010 avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”*;

**PRESO ATTO** che, a seguito di consultazioni effettuate dal competente Servizio Gestione Rifiuti, per le vie brevi (*telefonica e via e-mail dell'11.07.2014*), secondo criteri di valutazione delle potenzialità disponibili c/o gli impianti di TMB di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01), pubblici e privati, in esercizio nel territorio regionale, sono stati consultati:

- ACIAM Spa nel Comune di Aielli (AQ) – impianto di TMB;
- COGESA Spa nel Comune di Sulmona (AQ) – impianto di TMB;
- DECO Spa nel Comune di Chieti (CH) – impianto di TMB/CSS;

**RITENUTO** che il SGR ha provveduto ad escludere dalla consultazione i seguenti titolari di impianti pubblici di TMB:

- CIRSU Spa, ubicato nel Comune di Notaresco (TE);
- CIVETA, ubicato nel Comune di Cupello (CH)
- Comunità Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia di Castel di Sangro, ubicato nel Comune di Castel di Sangro (AQ);

per la rilevata non disponibilità delle potenzialità quantitative degli impianti, per l'ubicazione territoriale (distanza - km) e per motivi di carattere tecnico-gestionale attualmente esistenti negli stessi (es. *fermo tecnico, attività di revamping in corso, .. etc.*) che rendono inopportuno un ulteriore apporto quantitativo di rifiuti;

**TENUTO CONTO** altresì, della DGR n. 282 del 15.04.2013, recante: “D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. \_ D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. *Schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale*”;

**PRESO ATTO** della non autosufficienza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio della Regione Lazio, come evidenziato dalla Regione Lazio con DGR n. 546 del 05.08.2014, che è tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella stessa regione;

**PRESO ATTO** della disponibilità comunicata da ACIAM Spa all'AMA Roma Spa, per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) nell'impianto di TMB ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), con nota prot.n. 2437 del 10.07.2014; AMA Roma Spa, che ha in gestione il servizio di igiene urbana di Roma Capitale, nota di ACIAM Spa pervenuta al SGR della Regione Abruzzo tramite *e-mail* dell'11.07.2014 della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** pertanto, che è possibile conferire i rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) prodotti da Roma Capitale, nell'impianto di TMB di titolarità dell'ACIAM SpA, ubicato in località “La Stanga” nel Comune di Aielli (AQ), a seguito dell'accertata compatibilità ambientale e potenzialità quantitative disponibili dello stesso, da parte del SGR, come da **Tab. 1**:

**Tab. 1 – Dati generali impiantistica e conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati - CER 20 03 01.**

TITOLARI	LOCALITA' IMPIANTO	AUTORIZZAZIONE	OPERAZIONI (AII. B - Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)	QUANTITA' RIFIUTI CER 20 03 01 t/g	PERIODO gg
ACIAM Spa	Aielli (La Stanga)	AIA n. 14/10 del 31.12.2010	D 8 – D9	110	max 365

**CONSIDERATO** opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, limitare il conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino alla durata dell'insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale e, comunque fino ad un massimo di un anno, disponendo che la cessata insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale, sarà rilevata dalla struttura competente in materia della Regione Lazio, anche in base ai dati forniti dal Comune di Roma Capitale e da AMA Spa, e comunicata alla Regione Abruzzo;

**RITENUTO** di approvare, ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., lo “*Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale*”, **Allegato** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

**RITENUTO** di rinviare ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle attività;

**RITENUTO** di incaricare la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, per l'attuazione delle attività connesse alla gestione del presente Accordo di Programma;

**RITENUTO** per l'urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario nel territorio di Roma Capitale, far decorrere l'esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;

**RITENUTO** che l'Accordo di Programma, di cui al presente provvedimento, entrerà in vigore alla data della stipula dello stesso tra i Presidenti delle Regioni Lazio ed Abruzzo;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

**DATO ATTO**, altresì, che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 63 del 03.02.2014, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

**UDITA** la relazione del Componente la Giunta preposto all'Ambiente ed alla Gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti;

**VISTO** il D.Lgs 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5.04.2013;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i.;

**VISTA** la legge n. 241/90 e s.m.i. recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTA** la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*, come modificata dalla L.R. 26.08.2014, n. 35;

**VISTA** la L.R.14.09.99, n. 77 recante: *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **APPROVARE** lo *“Schema di accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento/smaltimento/recupero temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”* di cui all'**Allegato** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **DEMANDARE** al Presidente della Giunta regionale o suo delegato, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al *punto 1)*, avvalendosi della collaborazione della competente Direzione Affari del Presidente, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti, per l'adozione di tutti gli atti necessari per la sua attuazione;
3. di **PREVEDERE** la decorrenza dell'esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;
4. di **STABILIRE** che l'Accordo entrerà in vigore alla data della stipula dello stesso tra i Presidenti della Regione Lazio e della Regione Abruzzo;
5. di **RINVIARE** ai soggetti interessati, titolari e/o gestori degli impianti e dei servizi, la definizione degli accordi contrattuali tra le parti, ai fini della corretta gestione delle attività;
6. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Presidente della Regione Lazio, all'ACIAM Spa, via Edison, 27 – 67051 Avezzano (AQ) ed all'AMA SpA, via Calderon de la Barca, n. 87 – 00142 ROMA, per i successivi adempimenti di competenza;
7. di **TRASMETTERE** la relativa documentazione di cui al presente Accordo di Programma, una volta sottoscritto, all'ACIAM Spa, alla Provincia dell'Aquila, al Comune di Aielli ed all'ARTA - Distretto provinciale dell'Aquila;
8. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito *web* della Regione Abruzzo.

Il Direttore regionale dell'Area Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, ai sensi della DGR n. 63 del 03.02.2014

### ATTESTA

che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario.

**IL DIRETTORE REGIONALE**

Arch. Antonio Sorgi



L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99): .....

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE  
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: Servizio Gestione Rifiuti .....

UFFICIO: Ufficio Attività Amministrative .....

L'Estensore  
Dott. Franco Gerardini

  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Marco Famoso

  
(firma)

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Franco Gerardini

  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Arch. Antonio Sorgi

  
(firma)

Il Componente la Giunta  
Arch. Mario Mazzocca


  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

**F.to Dott. Walter Gariani**

(firma)



Il Presidente della Giunta

**F.to Dott. Luciano D'Alfonso**

(firma)


Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li

30 SET 2014



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Verifica Atti Presidente e della Giunta  
Regionale, Legislativo B.U.R.A.  
e Delegazione di Roma





ALLEGATO

**SCHEMA DI ACCORDO TRA LA REGIONE LAZIO E LA REGIONE ABRUZZO PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RECUPERO TEMPORANEO DI UNA QUOTA DEI RIFIUTI AVENTI CODICE CER 20.03.01 PRODOTTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**E**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO**

**PREMESSO** che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario; per conseguire i suddetti obiettivi e finalità, gli Enti interessati adottano ogni opportuna azione, tra cui accordi volontari, contratti di programma, protocolli d'intesa;

**VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312 e la gerarchia prevista nella gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità di intervento:

- Riduzione a monte dei rifiuti (*prevenzione e ecodesign*);
- Riutilizzo;
- Riciclo sottoforma di materia;
- Recupero sotto forma di energia elettrica e/o termica;
- Smaltimento in discarica;

**VISTA** la direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "Norme in materia ambientale" e, in particolare:

- l'art.182, comma 3 che sancisce il divieto di "smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano";
- l'art. 178, comma 1 in base al quale "La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.";
- l'art. 182 -bis che dispone che "Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."

ALLEGATO come parte integrante alla deli-

berazione n. **607** dal **2.6.SET.2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Garfani)

**VISTO** il D.Lgs. 13.01.03, n. 36 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i, ed in particolare l’art. 7 che dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

**VISTA** la Direttiva 9 aprile 2002 ”Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

**CONSIDERATA** la procedura di infrazione del 17 giugno 2011 n. 2011/4021 avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia ed il successivo deferimento alla Corte di Giustizia Europea in data 21 marzo 2013 per non conformità alla Direttiva Europea 1999/31/CE;

**VISTO** il Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 14/2012 ai sensi dell’ Art. 7, c.l della Legge Regionale n. 27/1998 dal titolo “Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti”;

**VISTA** la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i., pubblicata nel B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, con la quale è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Abruzzo ed in particolare:

- l’art. 4 “Competenze della Regione”;
- l’art. 28 “Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa”;

**TENUTO CONTO** della DGR n. 73 del 15.06.2013 recante: “Approvazione schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio di Roma Capitale”;

**ATTESO** che Roma Capitale non ha raggiunto la percentuale di raccolta differenziata prevista dall’art. 205, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**ATTESA** la non autosufficienza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi aventi codice CER 20.03.01 prodotti nel territorio della Regione Lazio che è tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella regione stessa;


**PRESO ATTO** del permanere di situazioni di criticità riguardanti il processo di gestione del ciclo rifiuti urbani nella città di Roma, per il superamento delle quali il Sindaco di Roma capitale ha approvato le Ordinanze n. 37 del 21/02/2014 e n. 82 del 21.05.2014;

**VISTA** la nota di AMA Spa, prot.n. 2312971/U del 10.07.2014 ed assunta al protocollo regionale al n. 400700 del 11.07.1014, che, nel quadro della sopraricordata situazione di criticità, fornisce le relative indicazioni tecniche comunicando:

- che la capacità impiantistica di Roma capitale è ormai sfruttata fino al 95%;
- che i macchinari degli stessi impianti sono sottoposti a stress e logoramento e che il livello elevato del loro utilizzo non ne permette una regolare manutenzione;
- che sono stati avviati contatti con la Società ACIAM S.p.a. per l’impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli (AQ) e con gli uffici della Regione Abruzzo competenti in materia di rifiuti, ricevendo comunicazione di disponibilità all’accoglienza dei rifiuti;
- che i rifiuti di cui si propone il conferimento nell’impianto suddetto sono rappresentati da rifiuti urbani indifferenziati CER 20 03 01 che ammontano ad ca. 700 t a settimana;
- che il conferimento proposto, quale azione straordinaria, è limitato alla durata dell’insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale;

**VISTA** la nota dell’Assessore all’Ambiente, Agroalimentare e Rifiuti di Roma Capitale prot.n. 47343 del 10.07.2014, ed assunta al protocollo regionale al n. 402396 del 11.07.1014, che richiede alla Regione Lazio la stipula di un Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota





dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale, nel quadro delle indicazioni tecniche fornite da AMA Spa;

**RITENUTO** opportuno, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di rifiuti, limitare il conferimento dei rifiuti di cui trattasi fino alla durata dell'insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale e, comunque fino ad un massimo di un anno, disponendo che la cessata insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale, sarà rilevata dalla struttura competente in materia della Regione Lazio, anche in base ai dati forniti dal Comune di Roma e da AMA Spa e comunicata alla Regione Abruzzo;

**DATO ATTO** che esistono i presupposti per stipulare il presente schema di Accordo tra la Regione Lazio e la Regione Abruzzo per il trattamento temporaneo di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma Capitale;

**TUTTO QUANTO PREMesso E CONSIDERATO CON LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO, DA VALERE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

per fronteggiare la situazione di elevata criticità nel settore dei rifiuti nel territorio della Regione Lazio; la Regione Abruzzo, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, acconsente alle attività temporanee di cui all'art. 4, di una quota dei rifiuti aventi codice CER 20 03 01 prodotti nel territorio di Roma capitale.

**Art. 1**

1. Tali attività di conferimento saranno effettuate in un arco temporale fino ad un massimo di un anno decorrente dalla data della stipula del presente Accordo e, comunque, fino alla durata dell'insufficienza impiantistica nel territorio di Roma Capitale.

2. La cessata insufficienza impiantistica nel Comune di Roma Capitale, sarà rilevata dalla struttura competente in materia della Regione Lazio, anche in base ai dati forniti dal Comune di Roma e da AMA Spa, e comunicata alla Regione Abruzzo.

3. L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione tra le parti.

**Art. 2**

1..L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente accordo; la non corrispondenza dei rifiuti al CER sopraindicato comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

Tab. 1- Quadro generale delle disponibilità per conferimenti rifiuti urbani – CER 20.03.01				
TITOLARE	LOCALITA'/SITO	AUTORIZZAZIONE	OPERAZIONI	T/G
ACIAM. Spa	AIELLI (LA STANGA)	(AIA 14/10 del 31-12-2010)	D8-D9	110

2. Il soggetto deputato alla raccolta e al trasporto dei rifiuti per conto di Roma Capitale è la società AMA Spa con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca, 87, C.F. e P.I. 05445891004, nel prosieguo, indicata anche come "AMA".

**Art. 3**

1. Il quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20 03 01) conferibile complessivamente nell'impianto sopracitato è di massimo **110 t/g**.

**Art.4**

1. I rifiuti identificati con il codice CER 20 03 01 provenienti dalla Città di Roma saranno inviati ad operazione D9 (selezione meccanica) e quindi sottoposti a trattamento di biostabilizzazione (D8).

2. I rifiuti dovranno essere trasportati verso l'impianto di cui all'art 2, valutando la possibilità del trasporto convettori ferroviari e/o stradali a cura e spese della società AMA conferente il rifiuto stesso, in qualità di detentore del rifiuto raccolto nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Le modalità tecniche operative di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati conferiti, dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto di destinazione citato.

#### **Art. 5**

1. Il gestore dell'impianto di conferimento dovrà inviare, alle Regioni Lazio e Abruzzo e alle Province territorialmente competenti, prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, copia del contratto che disciplina il rapporto con AMA Spa.

#### **Art. 6**

1. Il costo di conferimento e le modalità di pagamento verranno direttamente pattuiti tra la società AMA in qualità di gestore della raccolta e trasportatore dei rifiuti urbani indifferenziati di Roma Capitale e il gestore dell'impianto di destinazione.

#### **Art. 7**

1. I controlli relativi all'attuazione del presente Accordo sono affidati alle Province territorialmente competenti, le quali potranno avvalersi delle rispettive Agenzie Regionali per l'Ambiente per gli eventuali supporti tecnici.

1. Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva competenza.

Roma li, \_\_\_\_\_

**Il Presidente della Regione Lazio**

\_\_\_\_\_

**Il Presidente della Regione Abruzzo**

\_\_\_\_\_

